

Regolamento di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

(Edizione gennaio 2009)

Indice

I. Parte generale	3	IV. Disposizioni particolari	15
1° Basi	3	26° Fondo di garanzia per la compensazione della struttura di età e per la copertura in caso di insolvenza	15
2° Obbligo di informazione e di notifica	3	27° Riduzione delle prestazioni per colpa grave	15
3° Obbligo di assicurazione e copertura assicurativa	4	28° Coordinamento e regresso	15
4° Valutazione del rischio	4	29° Partecipazione alle eccedenze	15
5° Salario notificato	5	30° Patrimonio della cassa	15
6° Salario assicurato	5	31° Copertura insufficiente	16
II. Diritto a prestazioni assicurative e relativo versamento	6	32° Cession, mise en gage et compensation	16
7° Principi	6	33° Cessione, costituzione in pegno e compensazione	16
8° Avere di vecchiaia	6	V. Caso di libero passaggio e prestazione di uscita	18
9° Avere di vecchiaia presumibile con e senza interessi	8	34° Diritto alla prestazione di uscita e suo importo	18
10° Aliquota di conversione	8	35° Versamento della prestazione di uscita	18
11° Prestazioni di vecchiaia	8	36° Trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio	19
12° Prestazioni per i superstiti	9	VI. Organizzazione e amministrazione	20
13° Rendita per il coniuge	9	37° Organi della Fondazione	20
14° Rendita per il convivente	9	38° Consiglio di fondazione	20
15° Rendita per il coniuge divorziato	10	39° Comitato di cassa	20
16° Capitale di decesso	10	40° Amministratrice	20
17° Beneficiari	10	41° Organo di revisione/perito in materia di previdenza professionale	20
18° Prestazioni per incapacità al guadagno	11	42° Responsabilità/obbligo di mantenere il segreto	20
19° Esonero dal pagamento dei contributi	11	VII. Disposizioni transitorie e finali	21
20° Rendita d'invalidità	11	43° Modifiche del Regolamento di previdenza	21
21° Rendite per i figli	12	44° Liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza	21
22° Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi	12	45° Foro competente	21
23° Indennità in capitale	12	46° Entrata in vigore, disposizioni transitorie	21
24° Versamento e luogo di adempimento	13	Allegato	22
III. Finanziamento	14		
25° Contributi	14		

I. Parte generale

1° Basi

1°1° La Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale, Basilea (denominata in seguito Fondazione) ha come scopo l'attuazione della previdenza professionale per le dipendenti e i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati, nonché dei loro familiari, superstiti e altri aventi diritto, a tutela delle conseguenze finanziarie derivanti da vecchiaia, decesso e invalidità.

1°2° La Fondazione collettiva è una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero (CC) e dell'art. 331 e segg. del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), ed è registrata conformemente all'art. 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). L'organizzazione della Fondazione è fissata negli Statuti e nei regolamenti, in modo particolare nel [Regolamento organizzativo](#).

1°3° Per ogni datore di lavoro affiliato, all'interno della Fondazione è costituita una Cassa di previdenza separata. Il datore di lavoro può affiliarsi alla Cassa di previdenza in qualità di assicurato ai sensi delle disposizioni della LPP e di questo [Regolamento di previdenza](#).

1°4° Il [Regolamento di previdenza](#) stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone assicurate, degli aventi diritto, del datore di lavoro, della Cassa di previdenza e della Fondazione.

Nel [Regolamento della Cassa](#) sono definiti in particolar modo il salario assicurato, le prestazioni di previdenza assicurate nella Cassa di previdenza del datore di lavoro affiliato e l'ammontare dei contributi. Esso è giuridicamente vincolante soltanto insieme al [Regolamento di previdenza](#).

Per i presupposti relativi ai diritti dei beneficiari ed all'erogazione delle prestazioni è determinante esclusivamente il [Regolamento di previdenza](#). A questo proposito il Regolamento della Cassa può emanare disposizioni divergenti soltanto se il Consiglio di fondazione ha espresso la propria approvazione, se le misure di si-

curezza supplementari sono state fissate precedentemente con la compagnia di assicurazioni secondo la cifra 0 e se la gestione è già stata concordata anticipatamente con l'amministratrice.

1°5° Per adempiere i suoi obblighi di prestazione in relazione ai rischi decesso, invalidità e longevità, la Fondazione ha stipulato un contratto di assicurazione collettiva con la compagnia di assicurazioni sulla vita indicata in allegato (denominata in seguito compagnia di assicurazioni). La Fondazione è contraente e beneficiaria.

1°6° Per pretese derivanti dalla previdenza professionale la Fondazione risponde esclusivamente con il patrimonio della Cassa di previdenza.

2° Obbligo di informazione e di notifica

2°1° Le persone assicurate, gli aventi diritto ed i beneficiari di prestazioni di previdenza devono far pervenire tempestivamente alla Fondazione tutte le informazioni e la completa documentazione veritiera necessarie al disbrigo delle pratiche assicurative.

Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

- le modifiche di stato civile
- il decesso di una persona assicurata
- le modifiche delle condizioni che sono alla base del diritto, ad esempio l'obbligo di sostentamento ed il diritto alla rendita per i figli
- le modifiche del grado di incapacità al lavoro o di invalidità che la persona assicurata deve comunicare contemporaneamente anche all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) le richieste di prestazioni presso l'AI che devono essere presentate tempestivamente dalle persone assicurate in caso di incapacità lavorativa di lunga durata e non oltre 6 mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa
- i redditi conteggiabili per la coordinazione di prestazioni
- gli ulteriori obblighi di informazione e di notifica previsti dal presente regolamento.

2°2° Nei limiti previsti dalle disposizioni legali, la Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero insorgere dall'inosservanza degli obblighi menzionati.

2°3° Con l'annuncio all'assicurazione, le persone da assicurare si dichiarano d'accordo sull'inoltro alla compagnia di assicurazioni e all'amministratrice dei dati risultanti da questa iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale. Qualora la legge non preveda espressamente un consenso preventivo scritto, l'amministratrice può trasmettere i dati relativi all'assicurazione alle società e agli istituti elencati in allegato a questo regolamento e al [Regolamento organizzativo](#), nonché ad altri istituti assicurativi, in particolare a co-assicuratori e riassicuratori.

2°4° Conformemente alle disposizioni in materia di trasparenza, la Fondazione informa la Cassa di previdenza e le persone assicurate in modo particolare sulle prestazioni, sul finanziamento e sull'organizzazione.

L'assicurato riceve ogni anno un certificato sul quale figurano i contributi, le prestazioni assicurate, la prestazione d'uscita regolamentare e l'aver di vecchiaia LPP. In caso di divergenze tra il certificato, questo [Regolamento di previdenza](#) e il [Regolamento della Cassa](#) sono determinanti le disposizioni regolamentari.

Su richiesta, la Fondazione rende noti il conto annuale, il rapporto annuale, le informazioni relative al rendimento dei capitali, l'andamento del rischio attuariale, le spese d'amministrazione ed il calcolo della riserva matematica.

3° **Obbligo di assicurazione e copertura assicurativa**
3°1° Tutti i dipendenti soggetti all'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) sono ammessi all'assicurazione dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, qualora il salario previsto soggetto all'AVS superi l'importo limite fissato dal Consiglio federale. Il Regolamento della cassa può prevedere un importo minimo inferiore.

La copertura assicurativa ha inizio nel giorno in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare la sua attività, ma in ogni caso nel momento in cui si reca a lavoro.

3°2° Secondo questo regolamento non sono assicurate le seguenti categorie di persone non soggette all'assicurazione obbligatoria:

- i dipendenti che, al momento dell'ammissione e conformemente all'assicurazione per l'invalidità (AI), presentano un'invalidità pari o superiore al 70%. È fatta salva la disposizione transitoria f LPP;
- i dipendenti con un contratto a tempo determinato non superiore ai tre mesi. Se il rapporto di lavoro è prorogato oltre i tre mesi, la copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui è stata convenuta la proroga;
- i dipendenti già altrimenti assicurati obbligatoriamente per un'attività lucrativa principale o che esercitano principalmente un'attività lucrativa indipendente.

3°3° I dipendenti non attivi o che probabilmente non lo saranno a lungo termine in Svizzera e sono già sufficientemente assicurati all'estero, presentando richiesta alla Fondazione, saranno esonerati dall'obbligo di assicurazione.

3°4° L'obbligo di assicurazione ha termine con la data di scioglimento del rapporto di lavoro o quando non sono più soddisfatti i presupposti di legge per l'assoggettamento alla LPP.

3°5° Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente rimane assicurato presso il precedente istituto di previdenza per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dalla risoluzione del rapporto di lavoro, a meno che non sia già stato ammesso in un altro istituto di previdenza. Se diventano esigibili prestazioni da questa copertura posticipata, l'eventuale prestazione di uscita già versata deve essere restituita alla Cassa di previdenza.

4° Valutazione del rischio

4°1° La Fondazione si riserva il diritto di decidere dell'ammissione nella previdenza sovraobbligatoria in base al risultato della valutazione del rischio.

4°2° La persona da assicurare deve fornire una dichiarazione scritta del suo stato di salute attuale, comprensiva di informazioni su malattie e disturbi precedenti e su circostanze di rilievo ai fini della valutazione del rischio. La Fondazione, facendosi carico delle relative spese, può richiedere alla persona da assicurare di sottoporsi ad un approfondito esame della salute. La Fondazione deve tener conto in egual misura delle considerazioni della compagnia di assicurazioni e del riassicuratore.

4°3° Sulla base della valutazione del rischio la Fondazione può decidere l'esclusione delle prestazioni d'invalidità e di decesso sovraobbligatorie, esprimere riserve in merito o richiedere contributi supplementari. A seconda delle circostanze, per la durata della riserva, la Fondazione può limitare il salario assicurato fino al limite superiore previsto dalla LPP.

La copertura previdenziale acquisita con il versamento delle prestazioni d'uscita non può essere ridotta a causa di una nuova riserva concernente lo stato di salute. Una riserva dovuta a motivi di salute per i rischi decesso e invalidità può avere una durata massima di cinque anni; il tempo di riserva già trascorso presso il precedente istituto di previdenza deve essere computato nella nuova riserva.

Qualora il decesso o l'incapacità lavorativa comportante invalidità subentrino durante il periodo di riserva a causa di una malattia esclusa dalla riserva stessa, le prestazioni versate anche dopo la scadenza della riserva saranno al massimo quelle obbligatorie o quelle calcolate sulla base del salario assicurato ridotto, mantenendo la copertura assicurativa acquisita con le prestazioni di uscita versate.

4°4° Se la persona da assicurare non adempie ai propri obblighi in merito alla valutazione del rischio oppure sussiste un caso estremamente particolare, la Fondazione si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione nella previdenza sovraobbligatoria.

4°5° Per l'aumento delle prestazioni d'invalidità e di decesso si applicano analogamente le cifre da 4.1 a 4.4.

5° Salario notificato

5°1° Il salario notificato corrisponde al salario AVS presumibile percepito presso il datore di lavoro affiliato. Esso corrisponde a sua volta all'ultimo salario AVS noto. Sono da tenere tuttavia presenti le modifiche avvenute o quelle stabilite per l'anno in corso, mentre non sono invece da considerare quegli elementi che hanno un influsso puramente occasionale sul salario.

Il [Regolamento della cassa](#) può definire in altro modo il salario notificato.

5°2° Se il dipendente non è occupato per un anno completo presso uno stesso datore di lavoro, il salario determinante sarà quello che egli percepirebbe se lavorasse per un periodo di un anno.

6° Salario assicurato

6°1° Il salario assicurato corrisponde a quello definito nel [Regolamento della cassa](#).

6°2° Se nel corso dell'anno di assicurazione il salario subisce una diminuzione temporanea a causa di malattia, infortunio, mancanza di impiego o per altri motivi, il salario annuo assicurato mantiene validità per la durata che hanno l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario ai sensi dell'art. 324a CO oppure il congedo di maternità ai sensi dell'art. 329f CO. La persona assicurata può richiedere tuttavia per iscritto la riduzione del salario assicurato. Ciò comporta una diminuzione delle prestazioni assicurate qualora non subentri un esonero totale o parziale dell'obbligo di pagamento dei contributi in seguito a incapacità al guadagno.

6°3° Il reddito che il dipendente riscuote presso un altro datore di lavoro o che percepisce da attività lucrativa indipendente non può essere assicurato secondo questo regolamento.

6°4° Il salario assicurabile di tutti i rapporti di previdenza di una persona assicurata non deve superare nella sua complessità il decuplo del limite superiore LPP.

Le persone assicurate anche presso altri istituti di previdenza devono notificare alla Fondazione i salari assicurati presso tali istituti nel momento in cui viene superato il limite massimo complessivo.

II. Diritto a prestazioni assicurative e relativo versamento

7° **Principi**

7°1° In caso di decesso prima dell'età di pensionamento o di invalidità vengono erogate al massimo le prestazioni obbligatorie previste dalla LPP nei seguenti casi:

- diritti derivanti da infermità congenite e invalidità precoce ai sensi dell'art. 18 lett. b e c e dell'art. 23 lett. b e c LPP
- conseguente risultato della valutazione del rischio (salvo il mantenimento della copertura assicurativa versata)
- prestazioni anticipate a causa dell'obbligo legale di prestazione anticipata in caso di controversia nonché in caso di decesso
- per il coniuge divorziato,
- dopo il matrimonio a partire dal compimento dei 69 anni oppure
- dopo il matrimonio per i beneficiari di rendita in caso di malattia grave.

Queste limitazioni del diritto alle prestazioni valgono analogamente anche per l'esonero dall'obbligo contributivo.

7°2° Qualora sussista un diritto a prestazioni concorrenziali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), la Fondazione rende al massimo le prestazioni di rendita obbligatorie secondo la LPP. Le stesse limitazioni di prestazione hanno validità per datori di lavoro liberi professionisti assicurati che si assoggettano facoltativamente alla LAINF. Sono fatte salve disposizioni divergenti del [Regolamento della cassa](#).

7°3° Sono applicabili le disposizioni sulla prescrizione dei diritti ai sensi dell'art. 41 LPP.

7°4° La Fondazione richiede la restituzione delle prestazioni percepite ingiustificatamente oppure computa queste ultime alle prestazioni divenute esigibili.

7°5° Prestazioni in capitale in caso di vecchiaia e decesso diventano esigibili entro 30 giorni dalla ricezione della completa documentazione necessaria per la verifica del

diritto alla prestazione e per il relativo pagamento. Se la Fondazione è costituita in mora, si applica un interesse moratorio pari al tasso minimo LPP.

Il ritardo per le prestazioni di rendita è disciplinato dall'art. 105 CO. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP.

8° **Avere di vecchiaia**

8°1° Per l' avere di vecchiaia viene tenuto un conto. Il conto di vecchiaia continua ad essere tenuto in caso di incapacità al guadagno parziale o completa. L' avere di vecchiaia è composto da una parte obbligatoria, calcolata sulla base delle esigenze minime previste dalla legge, e da una parte sovraobbligatoria. Per la parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia è applicato il tasso d' interesse fissato dal Consiglio federale. Per la parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia è applicato il tasso di interesse fissato dal Comitato di cassa con scadenza annuale e validità per l' anno successivo.

8°2° Nei limiti previsti dalla legge, è permesso l' acquisto di anni di contribuzione nella parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia.

Se sussiste incapacità al lavoro, l' acquisto è escluso con riserva della cifra 8 3 1. Per i beneficiari di una rendita d' invalidità, tale esclusione è applicata in misura pari al loro diritto alla rendita.

Se la possibilità di acquisto di anni di contribuzione ai sensi del regolamento è stata utilizzata completamente, a partire dai 50 anni è possibile attuare ulteriori acquisti al fine di compensare parzialmente o completamente (riscatto) le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato. Per il riscatto sono valide analogamente le condizioni regolamentari per l' acquisto di anni di contribuzione.

L' importo del riscatto è tenuto su un conto di vecchiaia separato e, al momento del pensionamento anticipato, viene aggiunto all' avere di vecchiaia sovraobbligatoria che andrà a costituire la rendita.

Fino al pensionamento anticipato la somma massima di riscatto corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia mancanti e privi di interessi per l'arco di tempo che va dall'età prevista per il pensionamento anticipato fino all'età di pensionamento ordinaria oppure, al massimo, alla somma degli accrediti di vecchiaia dei 5 anni precedenti all'età di pensionamento ordinaria (riscatto parziale).

In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato, al massimo, del 5%. I fondi non utilizzati per il finanziamento delle riduzioni di prestazioni e provenienti da un conto di vecchiaia separato sono impiegati per compensare i contributi dei dipendenti da versare fino all'età di pensionamento. La parte eccedente dei capitali di vecchiaia decade a favore della Cassa di previdenza.

Al momento dell'applicazione definitiva del pensionamento anticipato, tenendo conto dell'acquisto parziale già avvenuto, è possibile riscattare al massimo la differenza tra la rendita di vecchiaia prevedibile per l'età di pensionamento ordinaria e la rendita di vecchiaia ridotta per il pensionamento anticipato (riscatto totale).

In caso di riscatto totale viene meno il diritto previsto dal regolamento di richiedere il pagamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

In caso di decesso prima dell'età di pensionamento l'averè disponibile sul conto di vecchiaia separato viene versato come capitale di decesso supplementare.

In caso di prelievo anticipato nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione, un prelievo dal conto di vecchiaia separato per il riscatto avviene soltanto dopo che sono stati utilizzati, nei limiti permessi dalla legge, un eventuale avere sul conto delle eccedenze individuale, l'averè di vecchiaia sovraobbligatoria che concorre a determinare la rendita e l'averè di vecchiaia obbligatorio.

In caso di uscita dal servizio l'averè destinato al riscatto è parte integrante dell'averè di vecchiaia complessivamente disponibile (riserva matematica ai sensi dell'art. 15 LFLP).

Nel caso specifico, la valutazione fiscale di un acquisto è effettuata dall'autorità fiscale competente ed è l'assicurato ad occuparsene.

Le prestazioni derivanti da un acquisto non possono essere prelevate sotto forma di capitale dai fondi previdenziali per un periodo di tre anni.

8°3° Alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria dell'averè di vecchiaia vengono accreditati i seguenti importi e interessi.

8°3°1 La prestazione di uscita versata dall'istituto di previdenza del datore di lavoro precedente al momento dell'ammissione alla Cassa di previdenza.

8°3°2 Al termine dell'anno di ammissione vengono accreditati gli interessi maturati sulla prestazione di uscita secondo la cifra 8°3°1 di questo regolamento, calcolati dal giorno successivo al versamento, nonché gli accrediti di vecchiaia privi di interessi per la parte dell'anno durante la quale la persona assicurata ha fatto parte della Cassa di previdenza.

8°3°3 Al termine di ogni anno civile successivo, l'interesse annuo sull'averè di vecchiaia secondo la situazione del conto alla fine dell'anno precedente, nonché l'accredito di vecchiaia regolamentare privo di interessi calcolato per l'anno civile trascorso.

8°3°4 Alla data di pagamento in entrata, in particolare i seguenti versamenti nella parte sovraobbligatoria dell'averè di vecchiaia:

→ acquisti individuali di anni di contribuzione mancanti

→ computo di un'indennità di divorzio.

I rimborsi fatti in seguito a prelievi anticipati o alla costituzione in pegno nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione ed i riacquisti nei casi di divorzio, alla data di pagamento in entrata, saranno accreditati alla parte obbligatoria dell'averè di vecchiaia soltanto se è dimostrato che il prelievo è avvenuto dall'averè di vecchiaia obbligatorio. I depositi saranno altrimenti accreditati alla parte sovraobbligatoria dell'averè di vecchiaia.

8°3°5 Al termine dell'anno civile, gli interessi sui depositi di cui alla cifra 8.3.4 calcolati a partire dal giorno successivo al versamento.

8°3°6 Al momento dell'uscita della persona assicurata dall'istituto di previdenza, all'inizio del diritto alla rendita o al momento del decesso prima del raggiungimento dell'età di pensionamento:

- gli interessi proporzionali calcolati sull' avere di vecchiaia secondo la situazione del conto al termine dell'anno precedente, nonché sui versamenti effettuati nell'anno in corso
- l'accredito di vecchiaia privo di interessi fino all'uscita dall'istituto di previdenza, fino all'inizio del versamento della rendita o al momento del decesso.

8°4° In caso di ritiro del capitale dall' avere di vecchiaia, viene prima utilizzata completamente la parte sovraobbligatoria e poi viene ridotta quella obbligatoria. Alla data di pagamento in uscita, sono scalati dall' avere di vecchiaia i seguenti importi:

8°4°1 pagamento di un' indennità di divorzio,

8°4°2 prelievo anticipato avvenuto nel quadro delle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazione.

9° **Avere di vecchiaia presumibile con e senza interessi**

9°1° L' avere di vecchiaia stimato con interessi è calcolato aggiungendo all' avere di vecchiaia disponibile gli accrediti di vecchiaia futuri, più gli interessi semplici e composti per il periodo di tempo fino all'età di pensionamento. La stima avviene in base all'ultimo salario assicurato e ai tassi d'interesse validi al momento del calcolo.

9°2° L' avere di vecchiaia stimato senza interessi è calcolato aggiungendo all' avere di vecchiaia disponibile la somma degli accrediti di vecchiaia futuri per il periodo di tempo fino all'età di pensionamento, senza interessi. La stima avviene in base all'ultimo salario assicurato. Non sono presi in considerazione gli aumenti di salario avvenuti dopo che ha iniziato a decorrere il termine di attesa per le prestazioni di incapacità al guadagno.

10° **Aliquota di conversione**

10°1° Per il calcolo delle prestazioni dopo il pensionamento dipendenti dall' avere di vecchiaia presumibile comprensivo di interessi sono determinanti le seguenti aliquote di conversione. Per la parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia è applicata l' aliquota di conversione fissata dal Consiglio federale. Per la parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia sono applicate le aliquote di conversione calcolate secondo principi attuariali e approvate dall'Ufficio federale competente, conformemente alla rispettiva tariffa di assicurazione collettiva della compagnia di assicurazioni.

10°2° Per il calcolo delle prestazioni dipendenti dall' avere di vecchiaia stimato senza interessi è applicata per l'intero avere di vecchiaia l' aliquota d'interesse fissata dal Consiglio federale.

10°3° La modifica delle aliquote di conversione comporta un adeguamento corrispondente delle prestazioni future.

10°4° In caso di pensionamento anticipato le aliquote di conversione sono adattate di conseguenza.

11° **Prestazioni di vecchiaia**

11°1° La persona assicurata ha diritto a una prestazione di vecchiaia vitalizia qualora essa raggiunga l'età di pensionamento senza mai essere stata incapace al guadagno o qualora essa sia stata parzialmente o totalmente incapace al guadagno ed abbia pertanto ricevuto, conformemente a questo regolamento, una rendita d'invalidità.

Se all'età di pensionamento la persona assicurata percepisce già una rendita di invalidità secondo questo regolamento, la rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita di invalidità prevista dalla legge.

11°2° Una persona assicurata, alla quale spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto ad una rendita per i figli di pensionati per ogni figlio che, in caso di suo decesso, potrebbe richiedere una rendita per orfani.

11°3° L'età ordinaria di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese seguente al compimento dei 65 anni (uomini) o dei 64 anni (donne).

11°4° Previo accordo con il datore di lavoro, la persona assicurata può richiedere il pensionamento anticipato non prima del primo giorno del mese successivo al compimento dei 58 anni. In caso di pensionamento anticipato l' aliquota di conversione è adeguata di conseguenza.

11°5° In caso di pensionamento anticipato sussiste il diritto a una rendita di vecchiaia ridotta secondo i principi attuariali. Rimangono assicurate una rendita per il coniuge e una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia ridotta, rendite per gli orfani e per i figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia ridotta.

12° Prestazioni per i superstiti

12°1° Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto qualora, al momento del decesso o all'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha successivamente portato al decesso, la persona deceduta era assicurata o percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità ai sensi di questo regolamento.

12°2° Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, le competenze della Fondazione sono determinate dall'art. 18 LPP.

12°3° Il partner superstite registrato (secondo la Legge sull'unione domestica registrata) ha lo stesso status giuridico del coniuge superstite. Il partner, la cui unione domestica registrata è stata sciolta giudizialmente, sono equiparati ai coniugi divorziati.

13° Rendita per il coniuge

13°1° Il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per il coniuge.

13°2° Se la rendita per il coniuge non sostituisce alcuna prestazione di rendita corrente, il diritto alla rendita per il coniuge sussiste a partire dalla data di decesso. In caso contrario tale diritto sussiste a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso di una persona parzialmente invalida questa era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e la fine del mese in cui esso è avvenuto sarà versata la prestazione più alta tra le due.

13°3° Il diritto alla rendita per il coniuge si estingue con il decesso della persona avente diritto oppure se questa contrae nuovamente matrimonio prima del compimento dei 45 anni. Nel secondo caso sarà corrisposta un'indennità pari al triplo dell'importo della rendita annua a meno che, al posto di questa indennità, non sia richiesta la riattivazione della rendita per il coniuge in seguito allo scioglimento del matrimonio successivo.

In caso di passaggio a nuove nozze dopo il compimento dei 45 anni continua a sussistere il diritto alla rendita e l'importo di quest'ultima rimane invariato.

13°4° Quando il coniuge superstite è minore di oltre dieci anni rispetto all'assicurato, l'importo intero assicurato della rendita per il coniuge viene diminuito dell'1% per ogni anno o frazione di esso che va oltre i dieci anni.

13°5° Se il matrimonio avviene dopo che l'assicurato ha compiuto i 65 anni, sussiste unicamente il diritto alle seguenti percentuali dell'intera rendita per il coniuge assicurata:

- 80% in caso di matrimonio a 66 anni
- 60% in caso di matrimonio a 67 anni
- 40% in caso di matrimonio a 68 anni
- 20% in caso di matrimonio a 69 anni.

Queste aliquote sono moltiplicate all'occorrenza con le riduzioni di cui alla cifra 13.4. Le prestazioni previste dalla legge sono versate in ogni caso.

13°6° Sussiste il diritto alle prestazioni minime previste dalla legge soltanto se:

- il matrimonio è stato stipulato dopo che l'assicurato aveva compiuto i 69 anni;
- l'assicurato che contrae il matrimonio dopo i 65 anni soffre di una grave malattia, di cui dovrebbe essere a conoscenza, che provocherà il suo decesso entro 2 anni dal matrimonio.

14° Rendita per il convivente

14°1° Se è stata data vita ad una convivenza simile al matrimonio prima del compimento dell'età ordinaria di pensionamento, il convivente superstite ha diritto ad una rendita per il convivente nel caso in cui, al momento del decesso,

14°1°1 la persona assicurata

- ha compiuto i 35 anni o ha un figlio in comune con il convivente superstite e
- soddisfa le condizioni del matrimonio conformemente al Codice civile svizzero o le condizioni per la registrazione della convivenza ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata, nonché

14°1°2 il convivente superstite

- soddisfa a sua volta le condizioni del matrimonio conformemente al Codice civile svizzero o le condizioni per la registrazione della convivenza ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata e
- non riceve nessuna rendita per i superstiti e nessun capitale al posto di una rendita per i superstiti da parte di un altro istituto di previdenza o di un'altra cassa di previdenza, nonché
- ha compiuto i 30 anni e ha vissuto sotto lo stesso tetto e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata per un periodo che comprende almeno i 5 anni precedenti il decesso

→ oppure al momento del decesso viveva sotto lo stesso tetto e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata e deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune.

14°2° Per la rendita per il convivente si applicano altrimenti le disposizioni per la rendita per il coniuge con riserva dei punti seguenti.

14°2°1 Non sono ammessi privilegi per il convivente superstite nei confronti del coniuge superstite di una persona assicurata o nei confronti del partner registrato e facente parte, insieme alla persona assicurata, di un'unione domestica registrata.

14°2°2 La rendita per il convivente non viene adattata al rincaro.

14°2°3 Il diritto alla rendita per il convivente si estingue definitivamente con il decesso del convivente o se questo, prima del compimento dei 45 anni, contrae matrimonio o un'unione domestica registrata, oppure se vive in un nuovo rapporto di convivenza.

14°2°4 Sono escluse sia l'indennità sia un'opzione per la riattivazione della rendita per il convivente.

15° Rendita per il coniuge divorziato

15°1° Dopo il decesso della persona assicurata, il coniuge superstite divorziato ha diritto ad una rendita se il matrimonio ha avuto una durata di almeno dieci anni e se, nella sentenza di divorzio, al coniuge divorziato è stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia.

15°2° Il diritto si limita alle prestazioni secondo la LPP. Inoltre, le prestazioni della Fondazione, sommate a quelle delle altre assicurazioni, in particolare a quelle dell'AVS e dell'AI, saranno ridotte di quell'importo che supera l'ammontare spettante di diritto secondo la sentenza di divorzio.

16° Capitale di decesso

16°1° Se in caso di decesso di una persona assicurata prima dell'età di pensionamento non sussiste alcun diritto ad una rendita per il coniuge, ad una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, l'aver di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso è versato sotto forma di capitale di

decesso, a meno che il [Regolamento della cassa](#) non preveda altrimenti.

16°2° Se in caso di decesso di una persona assicurata prima della data di pensionamento sussiste un diritto ad una rendita per il coniuge, ad una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, è versato un capitale di decesso qualora l'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso superi il totale dei valori reali di tutte le prestazioni citate e il [Regolamento della cassa](#) non preveda altrimenti. L'importo della somma corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia disponibile ed il totale dei valori attuali delle prestazioni citate.

16°3° Se nel [Regolamento della cassa](#) sono assicurate ulteriori prestazioni di decesso, con il decesso della persona assicurata queste sono versate in aggiunta alle altre prestazioni per i superstiti.

17° Beneficiari

17°1° Qualora sussista il diritto ad un capitale di decesso secondo la cifra 16 del [Regolamento di previdenza](#), si applica il seguente ordine dei beneficiari, indipendentemente dal diritto successorio:

17°1°1 il coniuge superstite; in sua mancanza

17°1°2 i figli minorenni, i figli con un'invaldità pari almeno al 70% e i figli che si trovano ancora in formazione scolastica o professionale e che non hanno ancora compiuto i 25 anni; in loro mancanza

17°1°3 persone fisiche, al mantenimento delle quali l'assicurato provvedeva in maniera preponderante, o la persona che aveva ininterrottamente convissuto con l'assicurato negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; in loro assenza

17°1°4 nel seguente ordine:

- i figli del deceduto che non soddisfano le condizioni di cui alla cifra 21 del [Regolamento di previdenza](#)
- i genitori
- i fratelli e le sorelle.

17°2° Qualora non vi siano superstiti secondo la cifra 17 1, i rimanenti eredi legali, eccetto gli enti pubblici, hanno diritto alla metà del capitale di decesso.

17°3° Qualora vi siano più aventi diritto, la prestazione viene suddivisa pro capite.

17°4° Se sono percepite prestazioni derivanti da un caso di previdenza, non sussiste alcun diritto secondo la cifra 1.3.

18° Prestazioni per incapacità al guadagno

18°1° Se la persona assicurata diventa incapace al guadagno prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, la competenza del caso di incapacità al guadagno spetta alla Fondazione, a condizione che, al sopraggiungere dell'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità, la persona fosse assicurata come previsto da questo regolamento.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, le competenze della Fondazione sono determinate dall'art. 23 LPP.

18°2° Per la determinazione del grado d'invalidità è vincolante il grado d'invalidità appurato nell'ambito professionale dall'AI. Se l'AI non stabilisce il grado di invalidità, questo è determinato secondo i criteri validi ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (art. 16 LPGGA). Ad una modifica del grado d'invalidità consegue una modifica delle prestazioni a partire dalla data d'effetto stabilita dall'AI.

Il grado d'invalidità minimo è del 40%. È fatto salvo l'art. 24 cpv. 1 LPP congiuntamente alla disposizione transitoria f LPP nel caso in cui sussista una limitazione del diritto alle prestazioni obbligatorie previste dalla LPP.

18°3° I termini di attesa hanno inizio con il raggiungimento del grado minimo d'invalidità. A nuove cause d'invalidità conseguono nuovi termini di attesa.

Se prima di raggiungere l'età di pensionamento, durante il termine di attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi, la persona assicurata è incapace al lavoro senza interruzioni rilevanti, l'obbligo contributivo è sospeso per la durata dell'incapacità al lavoro. Se durante il periodo di attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi vi è una notevole interruzione caratterizzata da una completa capacità al lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, hanno inizio nuovi periodi di attesa per le prestazioni di incapacità al guadagno.

Se la rendita è stata sospesa a seguito di una diminuzione del grado di invalidità ad un livello inferiore al grado minimo necessario, si considera come ricaduta il

rinnovato verificarsi di un'invalidità dovuta alla stessa causa e presente in misura tale da dare nuovamente diritto ad una rendita. Se tra il verificarsi della causa originaria alla base dell'invalidità e la successiva ricaduta non hanno avuto luogo cambiamenti di posto di lavoro o di istituto di previdenza, si procede come segue

→ nel caso di un'invalidità che non dà diritto alla rendita e che si protrae per un periodo di oltre un anno, il nuovo evento sarà accettato con nuovi termini di attesa

→ in caso di ricaduta nel corso di un anno non sono fissati nuovi termini di attesa e sono annullate le modifiche effettuate alle prestazioni nel frattempo.

→

19° Esonero dal pagamento dei contributi

19°1° Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nasce allo scadere del termine di attesa fissato nel **Regolamento della cassa**. Lo stesso diritto si estingue nel momento in cui non sussiste più l'invalidità che ne costituiva la base, al più tardi, tuttavia, con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

19°2° Se non è raggiunto il grado d'invalidità minimo, non sussiste alcun diritto ad un esonero dal pagamento dei contributi. L'esonero è concesso secondo le regole vigenti per la rendita d'invalidità.

20° Rendita d'invalidità

20°1° I diritti limitati alle prestazioni previste dalla legge sono conformi alla LPP.

20°2° Per il calcolo delle prestazioni derivanti da altri diritti si applica il seguente sistema delle rendite

→ ¼ della rendita: in caso d'invalidità oltre il 40% e inferiore al 50%

→ ½ della rendita: in caso d'invalidità oltre il 50% e inferiore al 60%

→ ¾ della rendita: in caso d'invalidità oltre il 60% e inferiore al 70%

→ rendita completa: in caso d'invalidità del 70% e oltre
In caso di modifica del grado d'invalidità le prestazioni sono adeguate di conseguenza.

20°3° Se non è superato il grado d'invalidità minimo, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità.

20°4° La compagnia di assicurazioni si riserva il diritto di poter controllare in ogni momento l'esistenza dell'invalidità ed il suo grado.

20°5° Il diritto ad una rendita d'invalidità nasce a partire dalla data più recente tra i seguenti eventi:

→ inizio del diritto alla rendita secondo AI

- termine dell'obbligo del datore di lavoro di versare il salario o, in caso di incapacità al lavoro completa, al termine del diritto ad un'indennità giornaliera di malattia pari almeno all'80% del salario, finanziata almeno per metà dal datore di lavoro
- termine dell'obbligo del datore di lavoro di versare il salario o, in caso di incapacità al lavoro completa, al termine del diritto ad un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni o di quella militare pari almeno all'80% del salario
- scadenza del periodo di attesa fissato nel [Regolamento della cassa](#).

La rendita di invalidità si estingue nel momento in cui non sussiste più l'invalidità che ne costituiva la base, al più tardi, tuttavia, con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

20°6° Se, in caso di aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa, vengono a mancare accrediti di vecchiaia o degli interessi, l'aumento delle prestazioni è fissato nuovamente tenendo conto dell'importo o degli importi mancanti (importo mancante in relazione all'aver di vecchiaia stimato). Le prestazioni di uscita possono essere restituite fino ad un importo massimo corrispondente all'aumento proporzionale delle prestazioni correnti e future.

21° Rendite per i figli

- 21°1° Con rendite per i figli si intendono rendite per gli orfani, rendite per i figli di invalidi e rendite per i figli di pensionati.
- 21°2° Hanno diritto ad una rendita per i figli, i figli della persona assicurata conformemente all'art. 252 CC, nonché i figliastri, a condizione che essi siano figli affiliati della persona assicurata. I figli affiliati hanno diritto ad una rendita per figli secondo l'art. 49 OAVS.
- 21°3° Le rendite per i figli di invalidi e di pensionati sono versate in aggiunta alla rendita di invalidità e a quella di vecchiaia. L'ammontare della rendita per i figli di pensionati è proporzionale all'ammontare della rendita di vecchiaia versata.

Il diritto ad una rendita per orfani nasce alla data del decesso della persona assicurata. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita attualmente in corso, il diritto nasce all'inizio del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso di una persona parzialmente invalida questa era ancora in parte attiva e quindi assicurata, nel periodo che intercorre tra la data di decesso e l'inizio del mese successivo sarà versata la prestazione più alta tra le due.

21°4° Il diritto alla rendita per i figli si estingue con il decesso del figlio, al più tardi, tuttavia, quando il figlio compie l'età fissata nel [Regolamento della cassa](#). Se il figlio non ha ancora terminato la formazione scolastica o professionale, o se presenta un'incapacità al guadagno pari almeno al 70%, il diritto alla rendita per i figli sussiste anche dopo il compimento dell'età fissata nel regolamento della cassa, al massimo fino al compimento dei 25.

21°5° Le rendite per figli di invalidi e quelle per i figli di pensionati, in ogni caso, sono versate unicamente fino a quando viene corrisposta una rendita di invalidità o di vecchiaia alla persona assicurata.

22° Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

- 22°1° Per le rendite per i superstiti e quelle di invalidità, la cui durata ha già superato i tre anni, sono adeguate all'evoluzione dei prezzi le parti corrispondenti al minimo previsto dalla legge fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 22°2° L'adeguamento delle rendite per gli orfani e di quelle per i figli di invalidi avviene fino al momento in cui si estingue il diritto alla rendita.
- 22°3° Il Comitato di cassa decide ogni anno, nell'ambito delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza, se e in quale misura mettere a disposizione della compagnia di assicurazioni indicata nell'allegato mezzi finanziari finalizzati all'adeguamento delle altre rendite.

23° Indennità in capitale

- 23°1° Le prestazioni previdenziali sono versate di regola sotto forma di rendita. L'avente diritto può tuttavia optare, nell'ambito delle disposizioni legali, per un'indennità in capitale anziché una rendita di vecchiaia, una rendita per il coniuge, o una rendita per il coniuge divorziato conformemente a quanto previsto dalla cifra 23 2 sino alla cifra 23 4.

Se un assicurato, quale persona coniugata o partner registrato, richiede un'indennità in capitale anziché una rendita di vecchiaia, è necessario il consenso scritto del

coniuge o del partner registrato. La Fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

23°2° Nei limiti permessi dalla legge, l'avente diritto, qualora non si sia ancora verificato alcun caso di previdenza, può richiedere il versamento totale o parziale dell'avere di vecchiaia in un'unica indennità in capitale. In tal caso egli deve presentare alla Fondazione una dichiarazione scritta entro e non oltre due mesi prima del primo pagamento della rendita di vecchiaia. L'indennità ammonta almeno ad un quarto dell'avere di vecchiaia al momento del pensionamento. In caso di ritiro parziale del capitale, viene utilizzata prima completamente la parte sovraobbligatoria e poi ridotta quella obbligatoria. Il pagamento dell'indennità avviene al momento del pensionamento. Se l'indennità è pari all'intero avere di vecchiaia, si estinguono tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, incluse le rendite assicurate dopo l'età di pensionamento per il coniuge e per i figli. I diritti assicurati dopo il ritiro parziale del capitale dipendono dall'entità dell'avere di vecchiaia rimanente.

23°3° Una persona assicurata e invalida all'età di pensionamento non può ricevere prestazioni in capitale né totalmente, né parzialmente a meno che non abbia optato per questa possibilità prima del pensionamento, quando era ancora attiva o beneficiaria di una rendita d'invalidità secondo la LAINF o la LAM, che sarà versata anche dopo che è stata raggiunta l'età di pensionamento AVS.

23°4° Anziché una rendita per il coniuge, il coniuge superstite può richiedere un'indennità in capitale totale o parziale. In tal caso, prima del primo versamento della rendita e al massimo due mesi dopo essere venuto a conoscenza dell'ammontare del capitale, il coniuge superstite deve rendere nota per iscritto la propria decisione alla Fondazione. L'indennità in capitale deve ammontare almeno a un quarto del capitale.

Se in seguito al coordinamento per un certo periodo non viene versata alcuna rendita per il coniuge, l'indennità in capitale deve essere richiesta per iscritto alla Fondazione entro due mesi dal giorno del decesso.

L'ammontare dell'indennità in capitale viene calcolato secondo principi attuariali; il calcolo tiene conto dei cambiamenti futuri nel coordinamento in base a valori medi, in maniera definitiva e non soggetta a revisioni.

Per quanto concerne l'indennità in capitale si estinguono tutti i diritti del coniuge superstite nei confronti della Fondazione derivanti dal rapporto assicurativo, in particolare quelli concernenti l'adeguamento della prestazione all'evoluzione dei prezzi.

23°5° Viene versata in ogni caso un'indennità in capitale anziché una rendita di vecchiaia o una rendita per i superstiti se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10%, la rendita per il coniuge a meno del 6% e le rendite per i figli di pensionato e per orfani, per figlio, a meno del 2% della rendita semplice minima AVS. L'ammontare dell'indennità in capitale è calcolato secondo principi attuariali.

24° **Versamento e luogo di adempimento**

24°1° Le rendite sono versate anticipatamente e con scadenza mensile. Se il diritto alla rendita non nasce o non si estingue il primo giorno del mese, sarà versata una rendita parziale.

24°2° Il luogo di adempimento per il pagamento delle prestazioni è il domicilio dell'avente diritto o del suo rappresentante legale. Se il domicilio della persona in questione non si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, il luogo di adempimento sarà la sede della Fondazione.

III. Finanziamento

25° Contributi

25°1° L'obbligo contributivo inizia al momento dell'ammissione alla Cassa di previdenza e perdura fino al decesso della persona assicurata o fino all'età di pensionamento, al massimo, tuttavia, fino all'uscita dalla Cassa di previdenza. In caso di invalidità sono valide le disposizioni relative all'esonero dal pagamento dei contributi.

25°2° I contributi per il finanziamento delle prestazioni previdenziali sono versati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate. Il contributo complessivamente del datore di lavoro è pari almeno alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.

L'ammontare e la suddivisione dei contributi finalizzati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia sono stabiliti nel Regolamento della cassa.

I contributi delle persone assicurate sono riscossi nel momento in cui viene versato il salario. Il datore di lavoro deve alla Fondazione i suoi contributi e quelli della persona assicurata.

25°3° Per il pagamento dei propri contributi, il datore di lavoro può avvalersi delle risorse finanziarie di un fondo di riserva di contributi da lui precedentemente alimentato e separatamente documentato.

25°4° I contributi per i costi derivanti dall'attuazione della previdenza professionale sono a carico della Cassa di previdenza, degli assicurati o del datore di lavoro. Essi comprendono i costi tariffari, le spese aggiuntive previste dalla legge (adeguamento al rincaro, Fondo di garanzia LPP), la somma forfetaria per le spese amministrative, nonché i costi straordinari conformemente al [Regolamento dei costi](#).

25°5° Se la situazione finanziaria della Cassa di previdenza lo richiede, soprattutto se le riserve di fluttuazione o le riserve attuariali necessarie non sono raggiunte, o se sussiste una copertura insufficiente, secondo il [Regolamento delle riserve](#), la Fondazione può esigere il pagamento di contributi per la costituzione di riserve o per il risanamento.

IV. Disposizioni particolari

26° Fondo di garanzia per la compensazione della struttura di età e per la copertura in caso di insolvenza

26°1° La Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia nazionale LPP. I mezzi finanziari del Fondo di garanzia sono utilizzati in particolare per:

- il finanziamento di sussidi alle casse di previdenza, con una struttura di età sfavorevole;
- la garanzia delle prestazioni nell'ambito dell'art. 56 cpv. 2 LPP qualora queste non possano essere versate in seguito ad insolvenza della Cassa di previdenza.

26°2° Alla Cassa di previdenza è addebita la sua parte dei costi.

27° Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se la AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha causato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure perché egli si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Fondazione riduce l'entità delle proprie prestazioni in misura corrispondente.

28° Coordinamento e regresso

28°1° La Fondazione riconosce il diritto alle prestazioni per incapacità al guadagno e per i superstiti soltanto nel caso in cui le prestazioni massime previste, sommate ad altri redditi, non superino il 90% del guadagno presumibilmente perso.

28°2° Sono considerati altri redditi le prestazioni di natura e scopo affine versate agli aventi diritto sulla base di un evento danneggiante quali indennità giornaliera, rendite e prestazioni in capitale con rispettiva aliquota di conversione in rendita di assicurazioni private e sociali di istituti svizzeri ed esteri, nonché quelle di altri istituti di previdenza, come pure il reddito che una persona assicurata ottiene o potrebbe ragionevolmente ottenere da un'attività lucrativa o sostitutiva pur ricevendo prestazioni di invalidità.

28°3° I redditi del coniuge superstite e quelli degli orfani sono cumulati.

28°4° Il rifiuto e la riduzione delle prestazioni dell'assicurazione militare e infortuni non sono compensati.

28°5° Sulla base di questo regolamento, la persona assicurata, i suoi superstiti e gli altri beneficiari sono tenuti a cedere alla Fondazione i loro diritti nei confronti di terzi ritenuti responsabili del caso assicurativo.

29° Partecipazione alle eccedenze

29°1° La base di calcolo per stabilire la partecipazione alle eccedenze di rischio è costituita dal risultato del conto annuo perdite e profitti dell'assicurazione collettiva della Fondazione con la compagnia di assicurazioni.

29°2° Le eventuali eccedenze sono assegnate dalla Fondazione alla Cassa di previdenza secondo una formula di utile fissata dal Consiglio di fondazione in base alla rispettiva riserva matematica, all'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e alle spese causate.

29°3° Dopo la decisione relativa all'adeguamento al rincaro di cui alla cifra 22.3 del [Regolamento di previdenza](#), il Comitato di cassa decide in merito all'utilizzo della partecipazione alle eccedenze.

30° Patrimonio della cassa

30°1° Il patrimonio della cassa comprende mezzi finanziari vincolati e mezzi finanziari liberi. .

I fondi vincolati sono destinati alla copertura dei diritti degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita e comprendono in particolare

- avere di vecchiaia
- fondo supplementare
- ulteriori riserve tecnico-attuariali.

I fondi liberi possono comprendere

- riserve destinate a scopi stabiliti, in particolare
 - riserve di fluttuazione
 - riserva dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione
 - riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione
- fondi liberi.

30°2° I fondi liberi della Cassa di previdenza possono essere costituiti da:

- averi di vecchiaia provenienti da diritti ad un capitale di decesso di cui alle cifre 16.1 e 16.2 che non possono essere versati a causa della mancanza di beneficiari;
- quote di partecipazione alle eccedenze derivanti dal contratto di assicurazione collettiva con la compagnia di assicurazioni;
- sovvenzioni del datore di lavoro che superano l'importo complessivo necessario per il finanziamento della quota dei contributi versati dal datore di lavoro;
- sovvenzioni da parte di terzi e
- utili derivanti dagli investimenti della Cassa di previdenza.

30°3° L'investimento e la gestione del patrimonio della Cassa di previdenza si basano sul [Regolamento d'investimento](#). Il [Regolamento delle riserve](#) contiene le direttive in materia di riserve fissate dal Consiglio di fondazione e relative alle riserve di fluttuazione, alle riserve tecnico-attuariali e a eventuali misure di risanamento.

30°4° L'intero patrimonio della cassa può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito dello scopo della Fondazione.

30°5° All'interno del patrimonio della Cassa di previdenza vi è un fondo supplementare separato quale riserva tecnico-attuariale, come previsto dal [Regolamento delle riserve](#), utilizzato per la copertura di eventuali lacune finanziarie per le rendite di vecchiaia.

30°6° Il Comitato di cassa può decidere di scegliere altri fondi. In base alla cifra 30.7, è il datore di lavoro da solo a decidere in merito alla costituzione di un fondo di riserva di contributi da lui stesso alimentato. Prima di decidere, il Comitato di cassa deve tenere presenti le raccomandazioni del perito di competenza, esperto in materia di previdenza professionale, e riconosciuto dalla Fondazione.

30°7° Il datore di lavoro ha la possibilità di alimentare un fondo di riserva di contributi con fondi separatamente documentati e destinati al finanziamento dei suoi contributi futuri. Le risorse di questo fondo possono essere utilizzate per altri scopi diversi dal pagamento dei contributi soltanto previo consenso del datore di lavoro.

31° Copertura insufficiente

Se la Cassa di previdenza rivela una copertura insufficiente, il Comitato di cassa attua un procedimento di risanamento come previsto dal [Regolamento delle riserve](#).

32° Cessione, costituzione in pegno e compensazione

32°1° I diritti alle prestazioni derivanti da questo regolamento, prima della loro scadenza, non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno. È fatta salva la costituzione in pegno ai sensi delle disposizioni relative alla promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale.

32°2° I diritti alle prestazioni già esigibili possono essere compensati con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Fondazione, soltanto nel caso in cui si tratti di crediti relativi a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

33° Cessione, costituzione in pegno e compensazione

33°1° Nell'ambito delle disposizioni di legge e fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia, la persona assicurata ha la possibilità di prelevare anticipatamente o costituire in pegno fondi della previdenza professionale allo scopo di acquistare una proprietà d'abitazione per uso proprio. I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per

- l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni,
- la partecipazione a proprietà d'abitazioni,
- la restituzione del mutuo ipotecario.

- 33°2° Se la persona assicurata è coniugata o vive in unione domestica registrata, sia il prelievo anticipato sia la costituzione in pegno necessitano il consenso scritto del coniuge o del convivente registrato. La Fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.
- 33°3° Per la richiesta di rimborso anticipato e di costituzione in pegno, l'amministratrice richiede alla persona assicurata un rimborso adeguato per le spese amministrative da essa sostenute secondo il [Regolamento dei costi](#).
- 33°4° Fino ai 50 anni di età, il prelievo anticipato corrisponde all'importo massimo della prestazione di uscita; a partire dai 50 anni, esso corrisponde al massimo alla prestazione d'uscita che può essere versata a 50 anni oppure alla metà della prestazione di uscita disponibile al momento del prelievo.

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, il prelievo anticipato è considerato come una prestazione d'uscita.

Se il prelievo anticipato porta ad una riduzione delle prestazioni di rischio assicurate, può essere stipulata un'assicurazione supplementare per la copertura dei rischi decesso e invalidità. I costi per l'assicurazione supplementare sono a carico della persona assicurata.

Il [Regolamento della cassa](#) stabilisce se e in quale misura un prelievo anticipato comporta una modifica delle prestazioni assicurate.

L'importo prelevato anticipatamente deve essere restituito se le condizioni necessarie per il prelievo non sono o non sono più soddisfatte.

Il rimborso facoltativo del prelievo anticipato è consentito fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione di uscita.

- 33°5° Fino all'età di 50 anni, la persona assicurata ha la possibilità di costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni di previdenza oppure un importo corrispondente alla prestazione d'uscita. Se la persona assicurata ha superato i 50 anni di età, il diritto alla costituzione in pegno è limitato a quell'importo a cui avrebbe avuto diritto in caso di prelievo anticipato dopo i 50 anni di età. Per essere valida, la costituzione in pegno necessita della notifica scritta alla compagnia di assicurazioni e all'amministratrice.

Per il rimborso di un eventuale ricavato della costituzione in pegno, si applicano analogamente le disposizioni previste per il prelievo anticipato.

V. Caso di libero passaggio e prestazione di uscita

34° Diritto alla prestazione di uscita e suo importo

34°1° Le persone assicurate che lasciano la Cassa di previdenza prima che si sia verificato un caso di previdenza (caso di libero passaggio), e per le quali è stato accumulato un avere di vecchiaia, hanno diritto a una prestazione di uscita.

34°2° La prestazione d'uscita regolamentare corrisponde al maggiore dei seguenti valori.

34°2°1 L'avere di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica) secondo l'art 15 LFLP (diritto dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi) aumentato di eventuali averi su un conto delle eccedenze individuale.

34°2°2 L'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP. Questo importo minimo è composto da:

- prestazioni di entrata versate, comprensive di interessi;
- contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, comprensivi di interessi;
- un supplemento sui contributi di risparmio del dipendente, comprensivi di interessi. All'età di 21 anni questo supplemento è pari al 4 per cento ed aumenta annualmente del 4 per cento. Esso può ammontare al massimo al 100 per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile e quello di nascita.

34°2°3 L'avere di vecchiaia legale secondo la LPP ai sensi dell'art. 18 LFLP.

34°3° Se la prestazione d'uscita dovuta è maggiore dell'avere di vecchiaia disponibile (riserva matematica), la differenza deve essere versata attingendo al patrimonio della cassa libero oppure, qualora non sia disponibile patrimonio libero, deve farsene carico il datore di lavoro.

35° Versamento della prestazione di uscita

35°1° La prestazione di uscita viene versata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non è possibile effettuare il versamento, la copertura previdenziale deve essere mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

Le persone assicurate, che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo esservi state sottoposte almeno 6 mesi e che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, possono continuare l'assicurazione presso la Fondazione istituto collettore LPP per quanto concerne le prestazioni minime previste dalla legge.

35°2° Le persone assicurate che non entrano a far parte di un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla Fondazione in quale forma permessa desiderano mantenere la loro copertura previdenziale.

In mancanza di tale notifica, la Fondazione versa la prestazione di uscita, interessi compresi, alla Fondazione istituto collettore LPP, non prima di sei mesi e non dopo due anni dal caso di libero passaggio.

35°3° Nei casi seguenti e nell'ambito delle disposizioni di legge la persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:

- l'importo della prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei propri contributi;
- la persona assicurata stessa lascia definitivamente la Svizzera e se sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 25f LFLP;
- se la persona assicurata stessa intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria.

Sono fatte salve le limitazioni relative al pagamento previste dalla legge in merito all'acquisto di anni di contribuzione entro gli ultimi tre anni prima del pagamento in contanti richiesto.

35°4° Chi richiede un pagamento in contanti deve comunicare alla Fondazione quali delle condizioni summenzionate sono soddisfatte e produrre i giustificativi richiesti. Per le persone aventi diritto, siano esse coniuge o partner registrato, il pagamento in contanti è permesso soltanto se il coniuge o il partner registrato rilascia il proprio consenso per iscritto. La Fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

35°5° Con il versamento della prestazione di uscita si estinguono tutti diritti nei confronti della Fondazione derivanti da questo regolamento.

La prestazione di uscita diviene esigibile all'uscita dalla Cassa di previdenza. Essa frutta un interesse secondo l'art. 2 LFLP.

36° Trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio

36°1° Pur non essendosi verificato un caso di libero passaggio, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita, acquisita dal coniuge nel corso del matrimonio, sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge.

36°2° Il coniuge divorziato, tenuto al trasferimento della prestazione, può versare nuovamente le prestazioni trasferite nella Cassa di previdenza secondo la cifra 36 1.

36°3° Queste disposizioni si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

VI. Organizzazione e amministrazione

37° Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono, secondo gli Statuti della fondazione, il Consiglio di fondazione, il rispettivo Comitato di cassa del datore di lavoro affiliato e l'organo di revisione.

38° Consiglio di fondazione

38°1° Il Consiglio di fondazione gestisce gli affari della Fondazione secondo quanto prescritto dalla legge e dalle ordinanze, dagli Statuti della fondazione, dai regolamenti e dalle direttive dell'autorità di vigilanza. Esso rappresenta la Fondazione nelle relazioni con terzi e decide in merito alla sua organizzazione.

38°2° L'organizzazione, le competenze e la composizione del Consiglio di fondazione sono fissate nelle disposizioni del [Regolamento organizzativo](#).

39° Comitato di cassa

39°1° Il Comitato di cassa gestisce la Cassa di previdenza secondo quanto prescritto dalla legge e dalle ordinanze, dagli Statuti della fondazione, dai regolamenti e dalle direttive dell'autorità di vigilanza.

39°2° L'organizzazione, le competenze e la composizione del Comitato di cassa sono fissate nelle disposizioni del [Regolamento organizzativo](#).

39°3° Se la Cassa di previdenza, nonostante i solleciti, non designa un Comitato di cassa, oppure se il Comitato di cassa, nonostante i solleciti non adempie ai propri obblighi, il Consiglio di fondazione si assume i loro diritti e i loro doveri.

40° Amministratrice

Secondo quanto previsto dal [Regolamento organizzativo](#), il Consiglio di fondazione ha trasferito l'attuazione dell'amministrazione alla società indicata nell'allegato.

41° Organo di revisione/perito in materia di previdenza professionale

41°1° Il Consiglio di fondazione designa un organo di revisione per la verifica annuale della gestione delle attività, della contabilità e dell'investimento dei fondi non vincolati dal contratto di assicurazione collettiva.

41°2° Il Consiglio di fondazione designa un perito riconosciuto che ha il compito di verificare se le disposizioni regolamentari e tecnico-attuariali relative alle prestazioni ed al finanziamento rispettano le prescrizioni di legge.

42° Responsabilità/obbligo di mantenere il segreto

42°1° Tutte le persone coinvolte nell'attuazione della previdenza professionale o nel controllo della Fondazione o della Cassa di previdenza sono responsabili di eventuali danni da loro arrecati intenzionalmente o per negligenza alla Fondazione o alla Cassa di previdenza.

42°2° Tali persone sono soggette all'obbligo di mantenere il segreto riguardo alle relazioni personali e finanziarie delle persone assicurate e del datore di lavoro. È fatto salvo l'art. 86a LPP relativo alla comunicazione dei dati.

VII. Disposizioni transitorie e finali

43° Modifiche del Regolamento di previdenza

43°1° Secondo quanto previsto dalla legge e dallo scopo della Fondazione, il Consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Tuttavia, non saranno toccati i fondi messi a disposizione per le prestazioni future ed i diritti a prestazioni di previdenza divenute già esigibili al momento della modifica del regolamento.

43°2° Se la modifica del regolamento comporta un aumento della quota del datore di lavoro rispetto all'insieme dei contribuiti, è necessario il consenso del datore di lavoro stesso.

43°3° È fatto salvo il consenso dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni.

44° Liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza

Le condizioni e la procedura per una liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza sono disciplinate dal Regolamento sulla liquidazione parziale o totale delle casse di previdenza.

45° Foro competente

In caso di controversie tra Fondazione, Cassa di previdenza, datore di lavoro e aventi diritto, è designato quale foro competente la sede svizzera o il domicilio svizzero del/dei convenuto/i, oppure la sede dell'azienda presso la quale è stata assunta la persona assicurata.

46° Entrata in vigore, disposizioni transitorie

46°1° Questo regolamento entra in vigore al data stabilita, al più presto il 01.01.2007.

46°2° Nel caso di persone per le quali, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento o della loro ammissione alla Cassa di previdenza

→ erano già sopraggiunti il decesso o l'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o al decesso, oppure

→ l'incapacità al guadagno era stata interrotta ai sensi delle prescrizioni riguardanti le ricadute, secondo il regolamento valido per il sinistro principale,

continua a valere esclusivamente il regolamento valido in quel momento per quanto concerne

→ le rendite di invalidità e le prestazioni di decesso,

→ l'età di pensionamento e

→ la scala degli accrediti di vecchiaia.

→ weiterhin und ausschliesslich das damals für die versicherte Person geltende Reglement.

46°3° Inoltre nel campo di applicazione delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP sono escluse tutte le pretese regolamentari e sono dovute al massimo le prestazioni minime obbligatorie secondo la LPP.

Allegato

Compagnia di assicurazioni con la quale vengono stipulati contratti collettivi di assicurazione per le misure di sicurezza supplementari legate ai rischi decesso, invalidità e longevità:

La Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita *

Amministratrice

La Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita *

Fondazione d'investimento presso la quale possono essere investite parti dei fondi delle casse di previdenza:

Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza

Banca presso la quale possono essere investiti mezzi finanziari in contanti delle casse di previdenza:

Baloise Bank SoBa **

* a partire dal 01.01.2010 Basilese Vita SA

** a partire dal 01.01.2010 Baloise Bank SoBa AG

Fondazione colettiva Trigona per la previdenza professionale
c/o La Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita *
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea
Telefono 061 285 85 85
Fax 061 285 70 70
info@trigona-sammelstiftung.ch
www.trigona-sammelstiftung.ch

* a partire dal 01.01.2010 Basilese Vita SA

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch